

CAMERA DEI DEPUTATI N. 275

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCO, DELFINO, DE MARZIO, BORROMEO D'ADDA,
CALABRO', CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, d'AQUINO,
di NARDO, GALASSO, LAURO, MENICACCI, NICOSIA,
PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO**

Presentata il 9 agosto 1976

Limitazioni alla iscrizione a partiti politici in attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende attuare il disposto del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione che dispone: « Si possono, con legge, stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero ».

Alla Costituente, durante la discussione su questa norma, apparve opportuno affidare al legislatore ordinario « la possibilità di sancire in futuro il divieto per quei funzionari che, data la delicatezza delle funzioni da essi espletate, debbono essere insospettabili, al di sopra ed al di fuori di ogni passione politica e indipendenti dal Governo o dai partiti di maggioranza (ed oggi diremmo " da tutti i partiti ") in quanto detti funzionari, magistrati, appartenenti alla pubblica sicurezza, militari e diplomatici, sono i depositari dello *jus imperii* dello Stato che è qualcosa di immanente e superiore a tutte le maggioranze, ai partiti e ai Governi ».

Da queste motivazioni appare chiaro l'intendimento del costituente che, di fronte alla altissima funzione dei magistrati, dei militari in servizio attivo, della forza di pubblica sicurezza, dei diplomatici, ha ritenuto opportuno affidare al legislatore ordinario la scelta dei tempi e dei modi per trasformare il principio costituzionale in norma cogente.

Esaminando l'attuale situazione politica italiana riteniamo doveroso che il Parlamento attui questo principio con sollecitudine sia per contenere alcune tendenze manifestatesi nell'ambito di qualcuna delle categorie considerate sia per prevenire situazioni pregiudizievoli nelle altre.

Infatti, salvo che per il personale civile e militare della pubblica sicurezza — per il quale vige tutt'oggi il disposto del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205 — i magistrati, i diplomatici ed i militari, attualmente possono essere iscritti a partiti politici in quanto manca una qualsiasi norma limitativa.

Per i militari, invero, alcune norme negli articoli 46 e 47 del regolamento di disciplina (decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1964) ne limitano il diritto di far parte di associazioni con fini ed attività contrastanti con gli obblighi derivanti dal giuramento prestato o che costituiscono ostacolo alla osservanza della disciplina oppure se hanno carattere anche parzialmente segreto ed a quelle paramilitari; inoltre è loro vietato di svolgere attività o propaganda a favore o contro candidati alle elezioni politiche.

Però, anche da queste norme, non si evince alcuna specifica disposizione limitativa in merito alla iscrizione a partiti politici.

La limitazione, che intendiamo introdurre nella nostra legislazione non può essere con-

siderata anticostituzionale in relazione al disposto dell'articolo 49 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti in quanto la eccezione a questo principio è posta dalla Costituzione stessa al terzo comma dell'articolo 98 per i motivi già illustrati.

D'altro lato la nostra proposta di legge non incide minimamente sul disposto del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, là dove consente — nei modi e tempi determinati — la partecipazione diretta di magistrati, militari in servizio attivo, diplomatici e funzionari di pubblica sicurezza alle competizioni elettorali politiche come candidati.

Per queste ragioni, mutuando la parola dal testo della Costituzione, non usiamo il termine « divieto » ma quello di « limitazione » nel senso che il diritto del cittadino di associarsi

in partiti politici non deve né può essere violato: esso rimane integro, nella sua essenza mentre viene limitato temporaneamente nella sua effettualità dato il preminente interesse sociale che ha la collettività nazionale di sapere che il giudice, il militare, il diplomatico, la pubblica sicurezza uniformano la loro alta funzione solo al dettato della legge e non anche ad un orientamento ideologico.

L'articolato che proponiamo all'attenzione dei colleghi non è rivolto al personale civile e militare della pubblica sicurezza in quanto per questa categoria di funzionari ha, tuttora, legittimamente vigore il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, ed essendo esattamente applicato non sembra necessaria una reiterazione della norma.

Onorevoli colleghi, affidiamo al vostro esame la presente proposta di legge fiduciosi nella approvazione che vorrete esprimere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I magistrati, i militari in servizio attivo, i rappresentanti diplomatici e consolari non possono iscriversi a partiti, movimenti, o formazioni politiche e se iscritti cessano di farne parte dal momento della nomina o della ammissione in carriera.

Questa limitazione termina con la cessazione, per qualsiasi motivo, dalla funzione o dal servizio.

ART. 2.

Le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto concerne la candidatura dei magistrati, dei militari, del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dei rappresentanti diplomatici e consolari conservano la loro efficacia.

ART. 3.

Coloro i quali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si dimettono dal partito, movimento, o formazione politica in cui militano sono sospesi dal servizio e sottoposti a procedimento disciplinare da parte dell'ordine o delle rispettive amministrazioni. Indipendentemente dalla sanzione erogata la riammissione in servizio ha luogo solo quando le dimissioni sono state comprovate.